

Giuri Assist

Fiscal
Assist
Aprile 2019



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Giuri Assist

Reddito d'impresa

- 4 | **L'ammortamento è deducibile anche negli anni in cui il bene non è utilizzato** - Cassazione n. 10902 del 18/4/19
- 4 | **Rimborso della maggiore imposta versata per effetto della mancata deduzione dell'IRAP** - Cassazione n. 11087 del 19/4/19
- 4 | **ICI - Agevolazioni per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali - Applicazione alle società agricole** - Cassazione n. 11415 del 30/4/19

Iva

- 5 | **Iva – non sussiste il diritto alla detrazione in assenza dell'indicazione del credito nelle dichiarazioni degli anni successivi a quello in cui è maturato oltre 2 anni dalla sua maturazione** - Cassazione n. 10881 del 18/4/19
- 5 | **Diritto alla detrazione dell'imposta - spese miste** - Corte di Giustizia 8/5/19, causa C 566/17
- 5 | **L'Iva può essere esigibile al momento della convalida dei lavori** - Corte di Giustizia, 2/5/19 Causa, C-224/2018
- 5 | **Esenzione IVA trasporti relativi a beni in importazione (con San Marino)** - Cassazione n. 9219 del 3/4/19

Irap

- 6 | **Irap – con un solo dipendente con mansioni esecutive non c'è autonoma organizzazione** - Cassazione n. 10912 del 18/4/19
- 6 | **Irap – compensi a terzi – quando denotano autonoma organizzazione** - Cassazione n. 10977 del 18/4/19

Fiscalità persone fisiche

- 6 | **Benefici prima casa per il coniuge superstite** - Cassazione n. 9890 del 9/4/19
- 6 | **Agevolazioni fiscali "prima casa" – mancato trasferimento della residenza per occupazione abusiva dell'immobile – causa di forza maggiore** - Cassazione n. 10937 del 18/4/19
- 7 | **Agevolazione "prima casa" – il trasferimento di fatto non conta** - Cassazione n. 10072 del 10/4/19

Accertamento questioni sostanziali

- 7 | **S.a.s. - prestazioni d'opera dei soci accomandatari – non c'è rapporto di lavoro subordinato e, dunque, le somme prelevate dagli accomandatari non sono emolumenti per lavoro dipendente** - Cassazione n. 10910 del 18/4/19
- 7 | **Il sostituito non è responsabile in solido con il sostituto** - Cassazione SS.UU. n. 10378 del 12/4/19

Accertamento questioni procedurali

- 7 | **Atto impositivo nullo** - Cassazione n. 11461 del 30/4/19

Penale tributario

- 7 | **Scatta il sequestro sui beni sociali se il commercialista presenta una dichiarazione ed è fraudolenta** - Cassazione n. 17840 del 30/4/19
- 8 | **Omesso versamento Iva - liquidatore della società incaricato poco tempo prima della**

scadenza di versamento non responsabile - Cassazione n. 17727 del 29/4/19

Fiscale -Varie

- 8 **ICI – l’abitazione principale è tale se è la dimora abituale della famiglia** - *Cassazione n. 5314 del 22/2/19*
- 8 **ICI – il comune non può demandare al concessionario per la riscossione anche il potere della determinazione del «valore venale medio» delle aree fabbricabili per zone omogenee** - *Cassazione n. 11069 del 19/4/19*
- 9 **Alle società agricole i benefici IAP** - *Cassazione n. 11415 del 30/4/19*
- 9 **Imposta di pubblicità – requisiti per l’esenzione** - *Cassazione n. 11455 del 30/4/19*
- 9 **Contributo unificato tributario (CUT): notifica dell’invito al pagamento presso il domicilio eletto** - *Corte Costituzionale n. 67 del 29/3/19*

REDDITO D'IMPRESA

L'ammortamento è deducibile anche negli anni in cui il bene non è utilizzato*Cassazione n. 10902 del 18/4/19*

Ai fini della determinazione del reddito di impresa, la deduzione delle quote di ammortamento del costo dei beni strumentali deve avvenire in base alle inderogabili regole civilistiche di redazione del bilancio, operanti, in difetto di disposizioni specifiche di segno contrario, anche a fini fiscali. Con la conseguenza che, in sede di dichiarazione, il contribuente non può procedere discrezionalmente alla determinazione delle quote di ammortamento, giacché, stante la previsione dell'art. 2426, comma 1, n. 2, c.c., l'ammortamento deve essere necessariamente improntato a criterio di sistematicità.

Ebbene, il principio contabile nazionale OIC 16, in tema di ammortamento dei beni strumentali, prevede che: "56. Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull'intera durata di utilizzazione.

57. L'ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.";

Conclude, quindi, la Cassazione affermando il principio di diritto secondo cui la determinazione della base imponibile delle società di capitali, ai fini della dichiarazione fiscale, di regola, è ispirata al criterio della "dipendenza", ovvero della "derivazione" dal risultato del conto economico, redatto in conformità dei canoni del codice civile e dei principi contabili nazionali, sicché, nella stessa dichiarazione, la quota di ammortamento di un bene strumentale è senz'altro deducibile, anche per le annualità durante le quali, a causa di un *factum principis* – nel caso di specie l'impianto, nella annualità contestata, era rimasto inattivo perché sottoposto a sequestro giudiziario - non ne sia stato possibile l'utilizzo.

Rimborso della maggiore imposta versata per effetto della mancata deduzione dell'IRAP*Cassazione n. 11087 del 19/4/19*

La Corte si è pronunciata sull'applicazione dell'art. 2 del D.L. n. 2/2011, il quale prevede, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/12, la deducibilità, ai sensi dell'art. 99, co. 1, del Tuir, di un importo pari all'Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo D.lgs. n. 446 del 1997;

Per la Corte, la disciplina introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 210/2011 trova applicazione limitata ai rimborsi relativi ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31/12/12, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto fosse ancora pendente il termine di 48 mesi di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, resta ferma la disciplina dettata dall'art. 6 del D.L. n. 115/2008, in relazione ai periodi di imposta per i quali sia stata comunque presentata, entro il termine di cui al precitato art.38, istanza per il rimborso, il cui ammontare è dovuto per una somma fino ad un massimo del 10% dell'IRAP dell'anno di competenza, riferita forfetariamente a interessi e spese per il personale.

ICI - Agevolazioni per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali - Applicazione alle società agricole*Cassazione n. 11415 del 30/4/19*

In tema di ICI, le agevolazioni di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 504/1992, consistenti nel considerare agricolo anche il terreno posseduto da una società agricola di persone si applicano - a seguito della modifica dell'art. 12 della legge n. 153/1975 da parte dell'art. 10 del d.lgs. n. 228/2001 e della sua successiva abrogazione e sostituzione con l'art. 1 del d.lgs. n. 99/2004 - qualora detta società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale ove lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. ed almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ovvero abbia conoscenze e competenze professionali, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1257 del 1999 del Consiglio, e dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo ricavando da dette attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro" (Cass. n. 28062 del 2018, Cass. n. 375 del 2017).

IVA

Iva – non sussiste il diritto alla detrazione in assenza dell'indicazione del credito nelle dichiarazioni degli anni successivi a quello in cui è maturato oltre 2 anni dalla sua maturazione*Cassazione n. 10881 del 18/4/19*

La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili.

Il contribuente, pertanto, può portare in detrazione l'eccedenza d'imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purché siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione.

La sussistenza di tali requisiti esclude, dunque, la rilevanza dell'assenza di quelli formali, ivi comprese le liquidazioni periodiche, purché sia rispettata la cornice biennale prevista dall'art. 19, D.P.R. n. 633/1972, per l'esercizio del diritto di detrazione.

In applicazione di tale limite biennale è stata negato il diritto alla detrazione in assenza dell'indicazione del credito nelle dichiarazioni degli anni successivi a quello in cui lo stesso è maturato e a distanza di quattro anni dalla sua maturazione.

Diritto alla detrazione dell'imposta - spese miste*Corte di Giustizia 8/5/19, causa C-566/17*

L'articolo 168, lettera a), della direttiva Iva, deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo non può detrarre la totalità dell'imposta che ha gravato a monte su spese miste, anche se la normativa tributaria locale non preveda regole specifiche sui criteri e sui metodi di ripartizione che consentano al soggetto passivo di determinare la quota di tale Iva assolta a monte, che dovrebbe essere considerata collegata, rispettivamente, alle sue attività economiche e alle sue attività non economiche.

L'Iva può essere esigibile al momento della convalida dei lavori*Corte di Giustizia, 2/5/19, Causa C-224/2018*

L'articolo 66, primo comma, lettera c), della direttiva Iva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in caso di mancata o tardiva emissione della fattura relativa alla prestazione di servizi fornita, a che la ricezione formale di tale prestazione sia considerata come il momento in cui detta prestazione è stata effettuata, qualora, come nel procedimento principale, lo Stato membro preveda che l'imposta diventi esigibile alla scadenza di un termine che inizia a decorrere dal giorno in cui la prestazione è stata effettuata, nel caso in cui, da un lato, la formalità della ricezione sia stata convenuta dalle parti nel contratto che le vincola ai termini di clausole contrattuali corrispondenti alla realtà economica e commerciale del settore in cui la prestazione è realizzata e, dall'altro, tale formalità corrisponda al completamento materiale della prestazione e fissi definitivamente l'importo del corrispettivo dovuto, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

Esenzione IVA trasporti relativi a beni in importazione (con San Marino)*Cassazione n. 9219 del 3/4/19*

Non sono imponibili Iva i corrispettivi dei servizi di trasporto relativi a beni in importazione dallo Stato di San Marino, già aggiunti al corrispettivo del bene ceduto e inclusi nella base imponibile. Come affermato dalla Corte di Giustizia, *«in taluni casi, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, separatamente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un'unica operazione quando non sono indipendenti. Si tratta di un'unica operazione, in particolare, quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono strettamente connessi a tal punto da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso. Ciò accade anche nel caso in cui una o più prestazioni*

costituiscono una prestazione principale, mentre la o le altre prestazioni costituiscono una o più prestazioni accessorie, cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. Una prestazione dev'essere considerata accessoria e non principale quando non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore» (sentenza del 16 aprile 2015, Wojskowa Agenda Mieszkaniowa w Warszawie, C-42/14, EU:C:2015:229, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

IRAP

Irap – con un solo dipendente con mansioni esecutive non c'è autonoma organizzazione

Cassazione n. 10912 del 18/4/19

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell'IRAP, che il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

- a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive».

Nel caso di specie, in applicazione di tale principio di diritto, è stata ritenuta irrilevante ai fini impositivi dell'Irap la presenza di un solo lavoratore dipendente con mansioni esecutive.

Irap – compensi a terzi – quando denotano autonoma organizzazione

Cassazione n. 10977 del 18/4/19

In tema di IRAP, l'impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un'autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l'esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un'associazione professionale.

Ne consegue che quello dei compensi erogati a terzi è indice di assoggettamento ad IRAP del professionista solo ove risulti accertato che quelli siano serviti per compensare attività strettamente connesse a quella oggetto della professione svolta dal contribuente, e comunque tale da potenziarne ed accrescerne l'attività produttiva (che, ad esempio, potrebbe configurarsi là dove si accertasse l'erogazione di compensi a studi tecnici esterni per la realizzazione degli incarichi affidati dai clienti al geometra), non invece quando dette spese, ancorché elevate, siano state sostenute per compensare terzi per attività afferenti ad altri ambiti (ad esempio, quelle corrisposte per consulenze professionali di commercialisti ed avvocati, per attività meramente materiali di copie di disegni tecnici, ecc.), non funzionali allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto organizzativo.

FISCALITÀ PERSONE FISICHE

Benefici prima casa per il coniuge superstite

Cassazione n. 9890 del 9/4/19

Se il coniuge superstite intende usufruire del beneficio "prima casa" in relazione al diritto di abitazione previsto dall'articolo 540 c.c., è necessario che ne chieda espressamente l'applicazione nella dichiarazione di successione.

Agevolazioni fiscali "prima casa" – mancato trasferimento della residenza per occupazione abusiva dell'immobile – causa di forza maggiore

Cassazione n. 10937 del 18/4/19

Costituisce causa di forza maggiore idonea a impedire la decadenza dall'agevolazione prima casa per mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi dall'atto l'occupazione abusiva di un terzo privo di titolo. A prescindere dalla conoscenza del previo stato di occupazione - all'immediato sfratto, le vicende successive all'invito al rilascio ed i conseguenti atti di resistenza ben configurano la forza maggiore idonea ad impedire la decadenza dell'acquirente, trattandosi di eventi non prevedibili, che sopraggiungono inaspettati e sovrastanti la volontà del contribuente di abitare nella prima casa entro il termine suddetto.

Agevolazione “prima casa” – il trasferimento di fatto non conta*Cassazione n. 10072 del 10/4/19*

I benefici fiscali per l'acquisto della prima casa spettano unicamente a chi possa dimostrare in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare nel comune dove ha acquistato l'immobile senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile.

Nel caso di specie è stato affermato che non costituisce circostanza sufficiente a comprovare l'effettivo cambio di residenza - idoneo a superare il dato anagrafico - il pagamento della TARSU.

ACCERTAMENTO – QUESTIONI SOSTANZIALI**S.a.s. - prestazioni d'opera dei soci accomandatari – non c'è rapporto di lavoro subordinato e, dunque, le somme prelevate dagli accomandatari non sono emolumenti per lavoro dipendente***Cassazione n. 10910 del 18/4/19*

La Cassazione ha esaminato la legittimità di un avviso di accertamento nei confronti di una S.a.s., emesso in quanto l'Agenzia aveva ritenuto che i due soci accomandatari avessero svolto attività lavorativa irregolare, sicché, avendo gli stessi percepito la somma di € 36.600, si presumevano ricavi non dichiarati.

Sulla questione la Cassazione ha ritenuto che trovi applicazione il principio giurisprudenziale per cui, nelle società a base personale, la carica di amministratore unico è incompatibile con la posizione di lavoratore subordinato della stessa, in quanto non possono in un unico soggetto riunirsi la qualità di esecutore subordinato della volontà sociale e quella di organo competente ad esprimere tale volontà.

Va, peraltro, considerato che nelle società di persone è possibile che il socio conferisca la propria opera ai sensi dell'art. 2263 comma 2 c.c..

Una volta, venuta meno la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, non si può procedere all'accertamento induttivo dei maggiori ricavi, per l'asserito svolgimento di lavoro irregolare all'interno dell'azienda. Né si può contestare l'omesso versamento delle ritenute, in assenza di rapporto di lavoro subordinato.

Il sostituto non è responsabile in solido con il sostituto*Cassazione SS.UU. n. 10378 del 12/4/19*

Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituto non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 D.P.R. n. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute. La Cassazione, dunque, sul punto cambia il proprio orientamento affermando che il sostituto risponde in solido con il sostituto solo se, oltre al mancato versamento, non è stata operata la ritenuta. Secondo i giudici è necessario distinguere tra sostituzione e solidarietà d'imposta e, pertanto, se è avvenuta la trattenuta, l'unico responsabile dell'obbligazione rimane il sostituto in quanto il dovere di versamento della ritenuta di acconto costituisce una obbligazione autonoma rispetto all'imposta che la legge ha posto a carico del sostituto in base all'articolo 23 del D.P.R. n. 600/73.

ACCERTAMENTO – QUESTIONI PROCEDURALI**Atto impositivo nullo***Cassazione n. 11461 del 30/4/19*

L'atto impositivo che sia rivolto ad un "non soggetto" (l'avviso di accertamento è stato emesso a nome dell'"insegna" del punto vendita e non della Società che ne è titolare) deve essere considerato radicalmente nullo, non rilevando che la relativa notifica abbia raggiunto il "vero" soggetto passivo dell'imposta.

PENALE TRIBUTARIO**Scatta il sequestro sui beni sociali se il commercialista presenta una dichiarazione è fraudolenta***Cassazione n. 17840 del 30/4/19*

Non può essere definito estraneo colui il quale, presentando la dichiarazione fiscale fraudolenta, concorre

materialmente nel reato. La confisca, come misura di sicurezza patrimoniale, si può applicare anche nei confronti di soggetti (come le società) che sono sforniti di capacità penale. L'estraneità al reato esige che la persona cui appartengono le cose non abbia partecipato con attività di concorso.

Omesso versamento Iva - liquidatore della società incaricato poco tempo prima della scadenza di versamento non responsabile

Cassazione n. 17727 del 29/4/19

Il liquidatore di una società di capitali che ha assunto la carica soltanto un mese prima della scadenza del termine per il versamento dell'IVA e non abbia potuto effettuare il versamento per assoluta mancanza di liquidità ed impossibilità di reperirla non è responsabile dell'omesso versamento.

Con riguardo alla responsabilità penale del liquidatore di società per il mancato versamento delle imposte, allorché il debito si sia formato nel periodo di gestione di precedente organo amministrativo e l'omissione sia dovuta ad assenza della necessaria provvista non imputabile al liquidatore, la giurisprudenza della Corte ha seguito percorsi non univoci:

- Secondo un primo indirizzo, in particolare affermato per il reato di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n.74/2000, risponde quantomeno a titolo di dolo eventuale il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'Eriario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze;
- Con più recente decisione, emessa in relazione all'analogo delitto di omesso versamento delle ritenute certificate, si è invece affermato il principio secondo cui, in tema di reati tributari, il liquidatore di società risponde del delitto previsto dall'art. 10 -bis del d.lgs. n.74/2000, non per il mero fatto del mancato pagamento, con le attività di liquidazione, delle imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, ma solo qualora distrugga l'attivo della società in liquidazione dal fine di pagamento delle imposte e lo destini a scopi differenti. In motivazione, la decisione spiega che la conclusione è ricavabile dalle limitazioni fissate, dall'art. 36 del D.P.R. 602/1973, alla responsabilità in proprio del liquidatore, che sussiste solo qualora egli non provi di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci e creditori ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari.

La sentenza della Cassazione accoglie questo secondo orientamento affermando che benché tale disposizione - che, peraltro, riguarda l'obbligo civilistico solidale del pagamento dei tributi non versati - si riferisca esclusivamente alle imposte sui redditi, essa è espressione di un principio che risponde all'esigenza di non gravare chi assuma la carica di liquidatore di una società di responsabilità per omessi pagamenti dovuti all'insufficienza di risorse che spesso caratterizza la fase liquidatoria e rispetto ai quali nessuno specifico motivo di rimprovero può essere mosso all'agente.

VARIE

ICI – l'abitazione principale è tale se è la dimora abituale della famiglia

Cassazione n. 5314 del 22/2/19

In tema di ICI, ai fini della spettanza della detrazione e dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali dall'art. 8 del D.lgs. n. 504/1992, un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari. Pertanto, l'esenzione ICI non spetta alla moglie se il marito usufruisce di tale agevolazione per un'altra casa in quanto solo uno dei due immobili può essere deputato a dimora reale della famiglia.

ICI – il comune non può demandare al concessionario per la riscossione anche il potere della determinazione del «valore venale medio» delle aree fabbricabili per zone omogenee

Cassazione n. 11069 del 19/4/19

In tema di imposta comunale sugli immobili l'attribuzione, prevista dall'art. 59, co. 1, lett. g), D.lgs. n. 446/1997, di

determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, non è delegabile all'agente della riscossione, neppure se gli sia stata congiuntamente affidata l'attività di accertamento.

La determinazione per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, operata dal concessionario dell'accertamento in luogo dell'Ente impositore, cui spetta, è affetta da nullità che si propaga agli atti impositivi successivi e dipendenti.

Alle società agricole i benefici IAP

Cassazione n. 11415 del 30/4/19

Le agevolazioni ICI previste per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) si applicano anche alle società agricole che hanno i requisiti per la qualifica di IAP. Ha potuto così beneficiare dell'inversione di tendenza della Cassazione rispetto al precedente orientamento sulle agevolazioni ICI previste per gli IAP una società semplice che rispettava i requisiti previsti dal D.lgs. n. 99/2004 per la qualifica di imprenditore professionale.

Imposta di pubblicità – requisiti per l'esenzione

Cassazione n. 11455 del 30/4/19

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, ai fini del riconoscimento dell'esenzione fiscale di cui all'art. 17, comma 1 bis del D.lgs. 15/11/93 n. 507, il concetto di "sede" di un'attività viene a costituire presupposto per l'applicazione dell'esenzione medesima, da ritenersi di stretta interpretazione. A tal uopo, le cabine per fototessera e/o le postazioni automatiche di distribuzione di cibi o bevande non possono essere ricondotte né al concetto di sede legale, né a quello di sede effettiva di esercizio dell'attività sociale, e neppure può ipotizzarsi un rapporto pertinenziale con la sede della società, in ragione dell'ampia diffusione territoriale che impedisce a monte la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore alla sede sociale, con la conseguenza che per esse detta esenzione non può operare.

Contributo unificato tributario (CUT): notifica dell'invito al pagamento presso il domicilio eletto

Corte Costituzionale n. 67 del 29/3/19

La notifica al domicilio eletto non viola il "fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti" (sentenza n. 346 del 1998). Sul destinatario incombe, infatti, l'onere di diligenza e cooperazione che si concretizza nell'acquisizione di informazioni dal domiciliatario, sia in ordine al processo che alle incombenze ad esso connesse, quale l'obbligo di pagare il CUT. Affermano i giudici che rappresenta, in definitiva, un "inconveniente di mero fatto" l'omessa comunicazione da parte del domiciliatario dell'invito al pagamento del CUT al contribuente. La notifica dell'invito al pagamento del contributo unificato tributario al domicilio eletto, nel giudizio tributario presso il difensore, non costituisce lesione del diritto del contribuente alla conoscenza della procedura di riscossione del CUT. La Corte Costituzionale si è così espressa in merito alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 248, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Messina, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione.